

		
<p>UNIONE EUROPEA</p>	<p>REGIONE BASILICATA</p>	<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>



AVVISO PUBBLICO

INDUSTRIA 4.0-IMPRESA 4.0

Agevolazioni per l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti

RISPOSTE ALLE FAQ ALLA DATA DEL 8/02/2018

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

DOMANDA N.1

Relativamente alla sottoscrizione di almeno una convenzione finalizzata all'alternanza scuola lavoro si chiede per quanto tempo l'impresa deve impegnarsi: per un solo anno scolastico e per quanti alunni. La lettera di intenti deve essere stipulata con una istituzione scolastica, con quale tempistica?

RISPOSTA N.1

Ai sensi dell'art 1 comma 33 della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e nei licei per una durata complessiva di 200 ore nel triennio. La lettera di intenti deve essere stipulata con l'istituto scolastico. La tempistica va definita con l'istituto scolastico.

DOMANDA N.2

Si può considerare un Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza una società con il codice Ateco " Ricerca e sviluppo"? Non mi è chiara la definizione riportata nell'allegato A. Potreste indicarmi quali potrebbero essere gli organismi che potranno rilasciare l'Endorsement?

RISPOSTA N.2

L'Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), che indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, ha come finalità quella di svolgere in maniera indipendente attività di Ricerca fondamentale, di Ricerca industriale o di Sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. Non basta avere un codice Ateco in "Ricerca e Sviluppo" per essere un organismo di ricerca.

DOMANDA N.3

Il punteggio di cui al punto A.1 dell'allegato I, deve essere attribuito in base alle analisi riportate nel report fornito da società di rating specializzata. In tale caso provvederà la Regione Basilicata, con propria società di rating ad attribuire il punteggio?

RISPOSTA N.3

La risposta è affermativa. Tale punteggio sarà attribuito direttamente dalla struttura di valutazione che si avvarrà di una società di rating consultata direttamente dall'Amministrazione regionale.

DOMANDA N.4

Nell'Avviso pubblico all'art. 9, n. A si parla di valore medio del fatturato, mentre nella nota n.7, si parla di Dichiarazione Iva. Dunque il parametro di riferimento sarà il fatturato o il volume d'affari?

RISPOSTA N.4

Il parametro di riferimento è il fatturato.

DOMANDA N.5

In riferimento al bando di cui all'oggetto, pubblicato sul BUR N.1 del 01/01/2018, si chiede se una grande impresa afferente al settore avente CODICE ATECO 24.10.00 - Siderurgia - fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie (menzionato fra i settori dell'Allegato C al Bando) sia ammissibile agli investimenti di cui alla Tipologia A, considerato anche il contenuto dell'art.8 – campo di applicazione e intensità di aiuto.

RISPOSTA N.5

Si precisa che il codice di attività: 24.10.00 - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie, così come riportato nell'allegato C "settori di attività" è ammissibile ad agevolazione a valere sull'Avviso Pubblico *de quo*.

DOMANDA N.6

L'art 3 dell'Avviso Pubblico recita "destinatari dell'agevolazione del presente Avviso Pubblico sono imprese costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente e che abbiano presentato almeno la dichiarazione fiscale relativa al periodo d'imposta 2016 (dichiarazione 2017).

Ci sono incongruenze con altri allegati:

- nell'allegato F .al punto 1.4 si chiede la "*descrizione dell'attività di impresa, **indicare se già attiva**, ecc. con illustrazione del settore di riferimento, dei servizi offerti e degli aspetti che meglio la caratterizzano.*
- nell'allegato F al punto 1.8 si chiede di indicare "Dati occupazionali dell'impresa (**se già attiva**).
- Nell'allegato I, nelle note metodologiche si legge "Se il progetto è presentato da società **non attive, neo costituite**.

Quindi nell'avviso si parla di società attive e che esitano già nel 2016, mentre negli allegati sopra citati si parla di società non attive o neo costituite.

RISPOSTA N.6

L'impresa deve risultare attiva alla data di inoltro della candidatura telematica. Vale quanto riportato nell'Avviso Pubblico che rappresenta la *lex specialis* dello strumento agevolativo. La modulistica è uno strumento che agevola la compilazione della documentazione richiesta dall'Avviso Pubblico

DOMANDA N.7

Relativamente ai progetti di cui alla “Tipologia A”, l’art. 5, comma 4, elenca a titolo esemplificativo le tecnologie da sviluppare, i progetti possono riguardare lo sviluppo solo delle tecnologie elencate o può prevedere lo sviluppo integrato di più tecnologie?

RISPOSTA N.7

Il programma di investimento candidato può prevedere anche lo sviluppo integrato di più tecnologie.

DOMANDA N.8

Un'associazione di Volontariato il cui scopo sociale è il seguente: l’associazione intende svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica per promuovere la crescita scientifico culturale dei soci e del territorio nell’ambito dell’information technology; stimolare la discussione e il confronto sulle tematiche precedentemente elencate con associazioni, enti, imprese al fine di promuovere l’aggiornamento professionale dei soci e delle entità partecipanti; favorire per ultimo la valorizzazione e la crescita di attività sociali ed imprenditoriali legate al territorio, può essere inteso come organismo di ricerca e partecipare al bando 4.0 ?

RISPOSTA N.8

I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall'avviso Pubblico Industria 4.0-Impresa 4.0 sono le Grandi imprese, le Medie, le Piccole e Micro imprese, secondo i criteri stabiliti dall’allegato 1 al Reg. UE n. 651/2014, costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente e che abbiano presentato almeno la dichiarazione fiscale relativa al periodo d’imposta 2016 (dichiarazione 2017).

Premesso che gli Organismi di Ricerca non possono beneficiare delle agevolazioni per la definizione di Organismo di Ricerca si rinvia alla risposta della FAQ n.2.